



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE DI SALERNO
*Prima Sezione Civile***

riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:

- 1) dott. Giorgio *Jachia* - Presidente
- 2) dott. Guerino *Iannicelli* - Giudice
- 3) dott.ssa Valentina *Chiosi* - Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3044/2014 del Ruolo Generale, passata in decisione all'udienza camerale del 14 settembre 2017, avente per oggetto: *Mutamento del sesso e Rettificazione del genere e dati anagrafici ex L. n. 164/1982 e art. 31 D.Lgs 150/2011*

DI

[redacted] presso lo studio
dell'avv. Miguel Coraggio che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce
all'atto di citazione

ATTORE

E

Avv. GIULIANA CAPPUCCIO, nella qualità di curatore speciale dei minori

[redacted] presso
lo studio dell'avv. Laura Landi che la rappresenta e difende in virtù di procura a
margine della comparsa di costituzione

CONVENUTA

E

P.M. IN SEDE

CONVENUTO

FATTO E DIRITTO

1. ha premesso di avere sempre manifestato disagi nella vita quotidiana dovute al proprio desiderio di avere un ruolo di genere maschile e di avere, pertanto, nel corso degli anni preso coscienza della propria identità di genere, difforme da quella biologica.

Al riguardo, l'attore ha precisato di essere stato osteggiato fin da piccolo nella sua diversa propensione, nonostante il suo evidente stato emotivo e la sua natura differente da quella biologica, e di avere, pertanto, tentato di comportarsi come donna instaurando relazioni eterosessuali, fino ad unirsi in matrimonio con _____, dalla cui unione sono nati due figli,

Inoltre, l'attore ha altresì dedotto che, consapevole della propria reale condizione personale, ha intrapreso un percorso psico-terapeutico dopo la morte del marito, durante il quale è riuscita a confessare la propria omosessualità e dal quale è emersa la piena coscienza di vivere una disforia di genere e di volere appartenere al genere maschile.

Pertanto, l'attore ha chiesto il riconoscimento del diritto all'attribuzione di un sesso diverso e l'autorizzazione a sottoporsi al citato trattamento chirurgico, oltre alla rettificazione del genere e dei dati anagrafici.

Instaurato regolarmente il contraddittorio, si è costituita l'avv. Giuliana Cappuccio, nella qualità di curatrice speciale dei minori _____ che, dopo un attento esame della documentazione prodotta e di colloqui con i minori stessi, ha aderito alla domanda avanzata, avendo riscontrato serenità ed equilibrio tra i componenti del nucleo familiare e una piena accettazione da parte dei figli della reale identità della madre.

2. La domanda è fondata e merita accoglimento.

In primo luogo, va precisato che il Tribunale aderisce al recente indirizzo giurisprudenziale che consente la rettificazione del sesso e dei dati anagrafici anche in assenza dell'intervento chirurgico di modifica degli organi sessuali primari.

Al riguardo, nel solco della sentenza n. 161/1985 della Corte Costituzionale, quello all'identità di genere deve essere considerato un diritto inviolabile della persona in quanto inerente alla dignità personale e diretto a determinare un equilibrato sviluppo della personalità dell'individuo.

In particolare, l'art. 1, comma 1 L. n. 164/1982 accoglie << (...) un concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato, nel senso che ai fini di una tale identificazione viene conferito rilievo non più esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita ovvero "naturalmente" evolutisi, sia pure con l'ausilio di appropriate terapie medico-chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale. Presupposto della normativa impugnata è, dunque, la concezione del sesso come dato complesso della personalità determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio,

privilegiando – poiché la differenza tra i due sessi non è qualitativa, ma quantitativa – i fattori dominanti [...]. La legge n. 164 del 1982 si colloca, dunque, nell'alveo di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà e dignità, della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie ed anomale.>> ; in definitiva, la disposizione in esame << riguarda tutte le ipotesi di rettificazione giudiziale dell'attribuzione di sesso, in quanto accertato diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, a seguito di intervenute modificazioni dei caratteri sessuali dell'interessato, senza, peraltro, che il disposto in esame prenda in considerazione il modo in cui le modificazioni medesime si sono verificate, se naturalmente ovvero a seguito di intervento medico-chirurgico.>>. (cfr. Corte Cost. cit).

Va precisato che i principi appena enunciati sono stati ribaditi e specificati anche dalla Suprema Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 15138/2015, ha affermato, al riguardo, che la scelta di sottoporsi alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali non può che essere il risultato di << un processo di autodeterminazione verso l'obiettivo del mutamento di sesso>> e il ricorso alla chirurgia costituisce uno dei possibili percorsi volti all'adeguamento dell'immagine esteriore alla propria identità personale, come percepita dal soggetto; d'altra parte << La complessità del percorso, in quanto sostenuto da una pluralità di presidi medici [...] e psicologici mette ulteriormente in luce l'appartenenza del diritto in questione al nucleo costitutivo dello sviluppo della personalità individuale e sociale, in modo da consentire un adeguato bilanciamento con l'interesse pubblico alla certezza delle relazioni giuridiche. >> (cfr. Corte Cassazione cit.).

In altre parole, è necessario accertare unicamente le modalità attraverso cui è intervenuto il cambiamento e se lo stesso abbia o meno carattere definitivo con la precisazione che il trattamento chirurgico deve considerarsi uno strumento meramente eventuale e << In questa prospettiva va letto anche il riferimento, contenuto nell'art. 31 del d.lgs. n. 150 del 2011, alla eventualità («Quando risulta necessario») del trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali. In tale disposizione, infatti, lo stesso legislatore ribadisce, a distanza di quasi trenta anni dall'introduzione della legge n. 164 del 1982, di volere lasciare all'apprezzamento del giudice, nell'ambito del procedimento di autorizzazione all'intervento chirurgico, l'effettiva necessità dello stesso, in relazione alle specificità del caso concreto. Il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisite per accedere al procedimento di rettificazione – come prospettato dal rimettente –, ma come

possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico. >>

(cfr. Corte Costituzionale sentenza n. 221 del 5 novembre 2015 che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 32, 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848).

Orbene, nel caso di specie l'attrice ha richiesto altresì l'autorizzazione al trattamento chirurgico ma deve precisarsi, in virtù dei principi appena enunciati, che potrà procedere alla rettificazione dei dati anagrafici anche prima dell'operazione.

Tanto premesso, nell'ottica dell'accertamento giudiziale da compiersi, deve dirsi che dalla documentazione medica prodotta, emerge che l'attore vive un'evidente disforia di genere e, dunque, un'incongruenza tra il genere sessuale vissuto e quello biologico, manifestando un profondo disagio connesso alla sua reale condizione; in particolare, "Sulla base del profilo psicopatologico e di personalità osservato nel corso del processo di valutazione, le terapie mediche e chirurgiche cui il soggetto chiede di sottoporsi sembrerebbero allo stato potersi valutare come potenzialmente in grado di risolvere la componente disforica di genere e, dunque, in grado di migliorare il grado psicologico del soggetto interessato (...)" (cfr. relazione sul percorso psicologico in atti).

Infine, è stato documentato l'iter medico - estetico dell'attore che si è sottoposto a terapie ormonali al fine di adeguare i propri tratti somatici alla sentita identità sessuale.

In definitiva, gli elementi emersi consentono di ritenere definitiva la condizione sessuale di _____ che ha da tempo affermato la propria identità di genere in ogni contesto, familiare, lavorativo e sociale; il che dimostra il carattere irreversibile della sua scelta, frutto di un percorso psico-fisico articolato e complesso ma fortemente voluto.

Inoltre, la suddetta conclusione viene altresì rafforzata dalla totale adesione dei figli, _____ che non hanno manifestato alcuna problematica in ordine alla scelta della madre, mostrandosi pienamente consapevoli della sua reale identità e considerandola unicamente un genitore affettuoso e premuroso indipendentemente dal suo genere.

Pertanto, in considerazione delle risultanze mediche e della volontà manifestata, appare dunque acclarato il diritto dell'attore ad ottenere l'attribuzione di un sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, con conseguente autorizzazione a sottoporsi al trattamento medico-chirurgico idoneo allo scopo, nonché alla rettificazione del proprio genere (da femminile a maschile) e dei propri dati

anagrafici (con sostituzione del nome stesso).

così come manifestato dallo

In considerazione della natura del presente procedimento, nulla si dispone sulle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:

- accoglie la domanda e, per l'effetto, dispone la rettificazione dell'atto di nascita di

00H52

nel senso che l'indicazione del sesso "femminile" deve essere corretta in sesso "maschile" e che il nome " " deve essere corretto in

- dichiara il diritto di " " ad ottenere l'attribuzione del sesso maschile, con autorizzazione a sottoporsi al trattamento medico-chirurgico adeguato allo scopo;
- manda all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente per la disposta rettificazione nell'atto di nascita;
- nulla si dispone sulle spese di lite.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 19 settembre 2017

Il Giudice rel.

dott.ssa *Valentina Chiosi*

Il Presidente

dott. *Giorgio Jachia*